



ASSOCIAZIONE TECNOLOGI PER L'EDILIZIA

STATUTO

Art. 1 - E'costituita la "ASSOCIAZIONE DEI TECNOLOGI PER L'EDILIZIA ATE"

Art. 2 - Scopo

L'Associazione ha scopo culturale e di promozione della categoria e in particolare:

lo sviluppo delle tecnologie edili

la formazione dei tecnici del settore

la pubblicazione dei testi e riviste tecniche

la promozione di convegni e gruppi di studio

ricerche e raccolte di gruppi nel settore

lo sviluppo, tramite incontri e viaggi, della collaborazione tra i tecnologi che operano in edilizia

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro

L'Associazione può acquisire partecipazioni in Società che siano funzionali al raggiungimento del suo scopo

Art. 3 - Sede

Presso il Segretario dell'Associazione

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata fino all'1.3.2021 ed è eventualmente rinnovabile di dieci anni in dieci anni

Art 5 - Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

le quote associative dei Soci.

ogni altro contributo corrisposto dall'Associazione con altro titolo.

Art. 6 - Soci

Sono previsti esclusivamente Soci individuali (persone fisiche).

I Soci si dividono in:

"soci fondatori": coloro che si iscrivono all'Associazione entro il 28 febbraio 2011

"seniores": i tecnologi e gli studiosi delle tecnologie edili ammessi a tale titolo dal Collegio dei Probiviri

"juniores": gli studenti e gli operatori del settore che non abbiano ancora raggiunto un curriculum sufficiente per essere ammessi a pieno titolo dal Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di espellere dalla Associazione per morosità, per inadempienza, per motivi deontologici o per ragioni morali (su denuncia del segretario o di almeno tre Soci)

Art. 7 - Diritti dei Soci

Gli associati hanno diritto a godere ed usufruire del titolo di membro aderente all'ATE, di ricevere atti e pubblicazioni dell'Associazione, di partecipare alle assemblee e a qualsiasi altro incontro o manifestazione da essa organizzata

Art 8 - Doveri dei Soci

Gli associati devono partecipare attivamente ai lavori e dedicare almeno 3h per riferire eventualmente nei convegni dell'Associazione e corrispondere all'Associazione la quota annuale associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Gli associati sono inoltre tenuti a non diffondere alcuna notizia riservata sull'attività personale dei singoli Soci e dell'Associazione, ad aggiornare il proprio curriculum tecnico (con foto e dati autocertificati) quando richiesti dal Segretario Generale

Art 9 - Organi Sociali

Organi della Associazione sono

l'Assemblea Generale

il Consiglio Direttivo

il Presidente dell'Associazione

il Vice Presidente

il Segretario Generale

il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Sindaci

Art. 10 - Assemblea Generale

La Assemblea Generale è costituita dai Soci fondatori e dai Soci "seniores"

Viene convocata dal Consiglio Direttivo tutti gli anni entro il 31 dicembre

Funzioni della Assemblea sono:

- approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e deliberare sul bilancio preventivo dell'anno successivo
- eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Sindaci
- discutere sugli argomenti di volta in volta posti all'ordine del giorno da almeno tre Soci

Art 11 - Votazioni

Tutte le operazioni di voto possono essere svolte per fax, e-mail o per posta. Il voto deve essere espresso entro 15 giorni successivi alla data delle votazioni e fa fede la data del timbro postale.

Le votazioni per delega sono proibite.

Per il conteggio dei voti e delle percentuali si fa sempre riferimento ai voti efficacemente espressi

Art. 12 - Consiglio Direttivo - Segretario Generale

Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea ed ha durata tre anni. Alle elezioni che avverranno prima della scadenza del mandato, ogni singolo Socio non può esprimere più di quattro nomi.

Il Consiglio si compone di 5 (cinque) Consiglieri eletti i quali eleggono un Segretario Generale, un Tesoriere ed un Vice Presidente

In caso di mancanza di un Consigliere sarà eletto il Socio che avrà avuto il maggior numero di voti.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri, che svolge la funzione di Presidente della Associazione, fa parte del Consiglio Direttivo come membro di diritto.

Il Segretario Generale ha cura di convocare il Consiglio Direttivo. Sarà convocato dal Consigliere più anziano (per anzianità associativa) qualora il Consiglio Direttivo sia appena eletto (prima quindi della scelta del Segretario Generale)

Si convalidano le riunioni del Consiglio Direttivo se almeno la metà del numero dei membri è presente.

Compito del Consiglio Direttivo e del Segretario Generale che le coordina è gestire e provvedere alla gestione e sviluppo della Associazione

Art. 13 Consiglio dei Probiviri - Presidente della Associazione

Per la elezione del Collegio dei Probiviri, che avverrà prima della scadenza del mandato, ogni Socio non può esprimere più di due preferenze.

Il Collegio dei Probiviri, eletto dalla Assemblea ogni sei anni, è composto da 5 (cinque) membri elettivi

Il Collegio dei Probiviri decide sull'ammissione dei Soci.

- Soci "juniores", sono respinte solo le domande per cui vi siano dubbi sulla correttezza formale e professionale del candidato.

I Soci "juniores" possono, dopo almeno due anni, chiedere di passare al grado di "seniores" presentando un curriculum che potrà ritenersi sufficiente o meno dal Collegio dei Probiviri.

- Soci "seniores" sono: o ex juniores o Soci fondatori, o persone la cui partecipazione è richiesta direttamente dal Collegio (Soci per chiamata) ritenendosi il loro curriculum adeguato, o persone che ne hanno fatto richiesta ed il cui curriculum è ritenuto adeguato.

Il Collegio verificherà le caratteristiche dei candidati, si esprimerà con voto segreto e non motivato (basteranno due voti contrari per respingere la candidatura o il passaggio da junior a senior)

Analogamente il Collegio delibererà sulle espulsioni.

Compito del Collegio è anche di dare, a richiesta del Presidente, un parere consuntivo sull'operato del Consiglio Direttivo o su argomenti di particolare rilievo.

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Collegio dei Probiviri, e partecipa con pieni diritti al Consiglio Direttivo e, in caso di parità di voti espressi, il suo voto, diretto o per delega, costituisce maggioranza.

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Associazione, il suo mandato ha durata 3(tre) anni.

In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Successivamente al terzo anno di vita della Associazione, il Collegio dei Probiviri potrà deliberare a maggioranza semplice il trasferimento della Sede sociale ed eventuali modificazioni da apportare allo Statuto.

Compito del Collegio dei Probiviri è garantire il rispetto della qualità e del livello richiesto ai Tecnologi associati

Art.14 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci ha il controllo della gestione della Associazione, è nominato dall'Assemblea ed è composto da due Sindaci effettivi e da uno supplente. Il Collegio viene rieletto ogni due esercizi. Tutti i membri hanno possibilità di essere rieletti.

Il Sindaco effettivo più anziano d'età assume la carica di Presidente del Collegio stesso.

Art. 15 - Scioglimento

Viene deliberato lo scioglimento dell'Associazione da parte dei Soci con almeno il 51% dei voti espressi